

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE DELLA BANCA DI MONTEPAONE
E DELLA CALABRIA IONICA ETS"

Articolo 1 – Origine, denominazione, sede, territorio di riferimento	2
Articolo 2 – Scopo, oggetto, attività	2
Articolo 3 – Patrimonio, fondo di dotazione, fondo di gestione	3
Articolo 4 – Entrate della Fondazione	4
Articolo 5 – Organi della Fondazione	4
Articolo 6 – Il Consiglio di amministrazione	5
Articolo 7 – Adunanze del Consiglio di amministrazione	6
Articolo 8 – Attività e poteri del Consiglio di amministrazione	6
Articolo 9 – Quorum costitutivi e deliberativi	7
Articolo 10 – Verbali del Consiglio di amministrazione	8
Articolo 11 – Il Presidente	8
Articolo 12 – Il Segretario	9
Articolo 13 – Il Tesoriere e il servizio di tesoreria	9
Articolo 14 – L'Organo di controllo	10
Articolo 15 – I partecipanti, l'Assemblea dei partecipanti	11
Articolo 16 – Durata dell'esercizio e bilancio	11
Articolo 17 – Operazioni straordinarie ed Estinzione	12
Articolo 18 – Attività di volontariato	12
Articolo 19 – Disposizioni varie e rinvio normativo	12

Capo I
Origine, scopo, patrimonio

Articolo 1 – Origine, denominazione, sede, territorio di riferimento

- 1.1 L'ente retto dal presente statuto, di seguito *Fondazione*, è stato costituito su impulso e volontà della Banca di Credito Cooperativo di Montepaone – Società Cooperativa, di seguito *Fondatore*, al fine di promuovere tramite le attività di interesse generale previste l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale per il tramite di iniziative nei settori della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte e con prevalente impegno nell'ambito del settore della beneficenza.
- 1.2 La *Fondazione* intende qualificarsi quale Ente del Terzo Settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, attivando le necessarie azioni previste, per l'ottenimento dalla qualifica, dal medesimo decreto.
- 1.3 La denominazione dell'ente è "FONDAZIONE DELLA BANCA DI MONTEPAONE E DELLA CALABRIA IONICA ETS"; è utilizzata nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. L'utilizzo di tale locuzione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 1.4 La sede della *Fondazione* è nel Comune di Montepaone (CZ), alla via Padre Pio n. 27.
- 1.5 La *Fondazione* opera nel territorio della Regione Calabria, di seguito il "Territorio di riferimento".

Articolo 2 – Scopo, oggetto, attività

- 2.1 La *Fondazione* non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di interessi generali e utilità sociale nel proprio *Territorio di riferimento*, volto all'aumento del benessere della collettività nella quale opera ed è inserita quale elemento della struttura sociale tramite l'esercizio in via esclusiva di attività in uno o più dei settori previsti dall'art. 5 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117. In particolare la *Fondazione* intende, nell'ambito di una lettura dei bisogni espressi dal proprio *Territorio di riferimento*, svolgere attività, di seguito le "Attività istituzionali", aventi ad oggetto:

- la beneficenza;
- la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla Legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e dell'arte;
- educazione, istruzione e formazione dei professionisti iscritti ai vari ordini professionali nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- -formazione universitaria e post universitaria e post diploma.

2.2 La *Fondazione* svolge le proprie attività senza effettuare distinzioni, con riferimento ai soggetti fruitori, di sesso, razza, etnia, religione ed aspirazione politica e a favore, per le attività di solidarietà, di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, o componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari o, in ogni caso, in conformità alle disposizioni del Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117.

2.3 La *Fondazione* può svolgere attività diverse da quelle istituzionali che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

2.4 L'organo amministrativo della *Fondazione* approva appositi regolamenti interni al fine di rendere maggiormente efficace ed efficiente l'attività della *Fondazione* stessa e più agevole il raggiungimento delle finalità della medesima.

Articolo 3 – Patrimonio, fondo di dotazione, fondo di gestione

3.1 Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il suo funzionamento la *Fondazione* dispone di un patrimonio indisponibile, o fondo di dotazione, pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00) costituito da liquidità ed attività finanziarie il quale potrà essere utilizzato per l'acquisto di beni immobili da utilizzare per

l'esercizio dell'*Attività istituzionale* che saranno anch'essi considerati quale patrimonio indisponibile.

3.2 Costituisce **patrimonio disponibile**, o fondo di gestione, ogni altra attività patrimoniale della Fondazione. Rappresentata prevalentemente da liquidità ed attività finanziarie.

3.3 Il patrimonio disponibile, o fondo di gestione, della *Fondazione* è incrementato di ogni bene immobile e mobile che perverrà, a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, elargizioni, liberalità e contributi da chiunque effettuati espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Articolo 4 – Entrate della Fondazione

4.1 La *Fondazione* dispone delle seguenti entrate:

- i. i redditi derivanti dalla gestione del patrimonio,
- ii. i redditi derivanti dallo svolgimento delle *Attività istituzionali* e delle *Attività connesse*,
- iii. ogni provento, entrata, contributo ed elargizione di terzi, in denaro o in natura ed in qualunque forma giuridica effettuato, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente vincolati ad incremento del patrimonio.

Capo II

Organi della Fondazione

Articolo 5 – Organi della Fondazione

5.1 Sono Organi della *Fondazione*:

- i. il *Consiglio di Amministrazione*, anche definito: *Organo amministrativo*,
- ii. il *Presidente*,
- iii. l'*Organo di controllo*.

5.2 Tutte le cariche della *Fondazione* sono elettive e gratuite ad eccezione dell'*Organo di controllo* cui può essere attribuito un compenso specifico.

5.3 Alle cariche gratuite è garantito il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico stesso.

5.4 Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle leggi in vigore, può attribuire un compenso a membri dello stesso o al Presidente, cui vengano delegate specifiche mansioni che, se non assunte dai medesimi, comporterebbero la stipula di appositi contratti onerosi di lavoro, servizio, fornitura con terzi soggetti.

Articolo 6 – Il Consiglio di amministrazione

- 6.1 La *Fondazione* è retta da un *Consiglio di Amministrazione* composto da cinque a sette membri compreso il *Presidente*.
- 6.2 Il numero dei membri del *Consiglio di Amministrazione* è deciso dal *Fondatore*.
- 6.3 Istituita l'*Assemblea dei partecipanti* il *Consiglio di Amministrazione* è composto da sette membri.
- 6.4 I membri del *Consiglio di amministrazione* sono scelti e nominati dai seguenti soggetti, di seguito *Elettori*: *Fondatore* e, ove istituita, *Assemblea dei partecipanti*, secondo le seguenti regole:
- i. mancante l'*Assemblea dei partecipanti* i membri sono nominati dal *Fondatore* della *Fondazione*, altrimenti,
 - ii. fino a cinque membri sono nominati dal *Fondatore* e i membri ulteriori al quinto, sono nominati dall'*Assemblea dei partecipanti*.
- 6.5 La presidenza del *Consiglio di amministrazione* è attribuita:
- i. ad uno dei membri indicati dal *Fondatore* come indicato nel documento di nomina o, in mancanza o nel caso in cui questi manifesti il suo dissenso ad assumere tale qualifica, al soggetto così nominato dal *Consiglio di amministrazione* che delibera con la presenza di tutti i membri e con l'unanimità dei voti esprimibili.
- 6.6 I componenti del *Consiglio di amministrazione* durano in carica cinque esercizi e possono essere nominati per ulteriori mandati senza interruzione.
- 6.7 Il *Consiglio di Amministrazione* nomina al suo interno il *Vice Presidente* che assolve alle funzioni del *Presidente* nei casi di impedimento o mancanza di questi.
- 6.8 Non si applica la regola della cooptazione né quella della decadenza dell'*Organo amministrativo* nel caso di cessazione della maggioranza dei membri dell'organo stesso.
- 6.9 L'assenza non giustificata di un componente del *Consiglio di amministrazione* per un numero di tre sedute consecutive ne comporta la decadenza automatica; della stessa il *Consiglio di amministrazione* prende atto nel corso della seduta che implica la decadenza in una apposita deliberazione aggiunta all'ordine del giorno della convocazione.

- 6.10 Nei casi in cui, per dimissione, morte o decadenza, manchi qualche membro del *Consiglio di amministrazione*, alla nomina dei nuovi membri provvede l'*Elettore* che ha nominato il membro mancante.

Capo III

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Articolo 7 – Adunanze del Consiglio di amministrazione

- 7.1 Le adunanze del *Consiglio di Amministrazione* sono ordinarie e straordinarie.
- 7.2 Le adunanze ordinarie hanno luogo almeno tre volte all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'analisi periodica dell'andamento delle attività della *Fondazione*.
- 7.3 Le adunanze straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il *Presidente* lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti del *Consiglio di Amministrazione* o, infine, per disposizione dell'autorità deputata ai controlli sulla *Fondazione*.
- 7.4 Le convocazioni del *Consiglio di amministrazione* sono fatte dal *Presidente*, con invito formulato tramite posta elettronica, fax, o qualunque altro mezzo con il quale possa essere assicurata la conoscenza della convocazione, almeno cinque giorni prima, ovvero tre giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
- 7.5 Le adunanze del *Consiglio di amministrazione* possono essere tenute in qualunque luogo purché in Italia o tramite teleconferenza o mezzi elettronici ed informatici che permettano la comunicazione anche solo verbale dei membri dell'*Organo amministrativo*.

Articolo 8 – Attività e poteri del Consiglio di amministrazione

- 8.1 Il *Consiglio di Amministrazione*:
- i. definisce gli obiettivi e approva il bilancio annuale preventivo quale strumento programmatico ed operativo per il loro raggiungimento;
 - ii. approva le variazioni al bilancio preventivo;
 - iii. approva il bilancio consuntivo annuale;

- iv. formula gli eventuali regolamenti per il funzionamento della *Fondazione*;
- v. formula il *Regolamento dei Partecipanti* e su ogni necessità che da esso consegue;
- vi. delibera l'accettazione od il rifiuto di elargizioni, lasciti, legati, eredità, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate nel rispetto delle regole del presente statuto;
- vii. delibera le modifiche dello statuto quando lo ritenga necessario e funzionale all'interesse generale della *Fondazione*;
- viii. procede alla nomina dell'*Organo di controllo* nella forma di *Revisore unico* oppure *Collegio dei revisori*;
- ix. delibera in merito ad operazioni straordinarie coinvolgenti la *Fondazione* o il suo patrimonio;
- x. delibera l'estinzione e la devoluzione del patrimonio della *Fondazione*;
- xi. delibera la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali o altre entità o rapporti giuridici;
- xii. delibera su tutto quanto necessario alla gestione della *Fondazione*;
- xiii. istituisce i vari "dipartimenti" che svolgeranno specifiche attività rientranti nelle attività istituzionali della *Fondazione*, da individuare di volta in volta, per il perseguimento degli scopi della *Fondazione*. Il Direttore di tali dipartimenti verrà designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fra i componenti dello stesso Consiglio di amministrazione.
- xiv. delibera su ogni altro argomento, ordinario e straordinario, non riservato dalla legge o dal presente statuto ad un altro soggetto;
- xv. svolge ogni attività, non riservata dalla legge o dal presente statuto ad altro soggetto, utile per realizzare le finalità della *Fondazione*.

Articolo 9 – Quorum costitutivi e deliberativi

- 9.1 Il *Consiglio di Amministrazione* delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richieda maggioranze qualificate.
- 9.2 Le votazioni si fanno ad appello nominale e il voto segreto è previsto solo quando si tratta di questioni concernenti persone o lo richieda il *Presidente*.
- 9.3 In caso di parità di voti prevale il voto del *Presidente*.
- 9.4 Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione delle *Attività istituzionali* devono prevedere il contestuale

reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il *Consiglio di Amministrazione*.

9.5 Alle riunioni del *Consiglio di Amministrazione* può assistere, ove nominato, l'*Organo di controllo*.

9.6 Il *Consiglio di Amministrazione*, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti, consulenti e i direttori dei dipartimenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto.

Articolo 10 – Verbali del Consiglio di amministrazione

10.1 Di ogni riunione del *Consiglio di Amministrazione* deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal *Presidente* e dal *Segretario*. Il verbale originale sarà munito del timbro della *Fondazione* e custodito presso la sede della stessa.

Capo IV

Attribuzioni del Presidente

Articolo 11 – Il Presidente

11.1 Il *Presidente* ha la legale rappresentanza della *Fondazione*, convoca e presiede il *Consiglio di Amministrazione*.

11.2 Il *Presidente* coadiuvato dal *Segretario*, cura la esecuzione delle decisioni del *Consiglio di Amministrazione* e adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del *Consiglio di Amministrazione*.

11.3 In caso di assenza o impedimento del *Presidente*, le sue attribuzioni sono esercitate dal *Vice Presidente* o dal consigliere più anziano d'età.

11.4 Fermi restando i poteri di rappresentanza in virtù delle disposizioni del presente statuto, al *Presidente* compete:

- i. curare l'attuazione delle delibere del Consiglio, intrattenendo rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- ii. curare l'osservanza dello statuto e richiedere modificazioni quando lo si reputi necessario;
- iii. sorvegliare sul buon andamento della *Fondazione*.
- iv. Nominare il Direttore dei dipartimenti istituiti dal Consiglio di Amministrazione come meglio previsto al precedente art. 8 punto xiii.

Capo V

Segretario e tesoriere

Articolo 12 – Il Segretario

- 12.1 Il *Segretario* è nominato dal *Consiglio di Amministrazione*, egli redige i processi verbali delle sedute del *Consiglio di Amministrazione* che firma unitamente al *Presidente*.
- 12.2 Il *Segretario*, svolge un'attività di consulenza a favore della *Fondazione* e collabora con il *Presidente*:
- i. alla preparazione dei programmi di attività della *Fondazione* e alla loro presentazione al *Consiglio di Amministrazione* per l'approvazione;
 - ii. all'attuazione delle decisioni del *Consiglio di Amministrazione* alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.
- 12.3 Il *Segretario* dura in carica tanto quanto il *Consiglio di Amministrazione* che lo ha nominato e può essere riconfermato.
- 12.4 Il *Segretario* può essere membro del *Consiglio di Amministrazione*.
- 12.4 Il rapporto fra la *Fondazione* e il *Segretario* è regolato da apposito contratto a sensi di legge ove il *Segretario* non sia membro del *Consiglio di Amministrazione*.

Articolo 13 – Il Tesoriere e il servizio di tesoreria

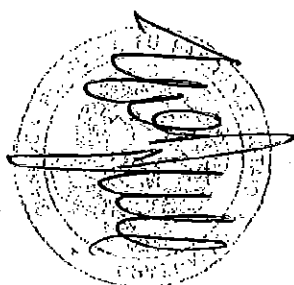
- 13.1 Il *Tesoriere* è nominato dal *Consiglio di Amministrazione*, anche identificandolo nel *Segretario*; egli dura in carica quanto lo stesso *Consiglio di Amministrazione*, o per il periodo deliberato dal medesimo, ed è riconfermabile senza limiti.
- 13.2 Il *Tesoriere* redige la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'*Organo amministrativo* stesso per l'approvazione.
- 13.3 Il *Tesoriere* è interessato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi; per tutti tali obblighi può incaricare soggetti esterni alla *Fondazione* regolando con apposito contratto a sensi di legge tale rapporto.
- 13.4 L'*Organo amministrativo*, qualora lo ritenga, può affidare ad una banca il servizio di tesoreria o di cassa.

Capo VII
Organo di controllo

Articolo 14 - L'Organo di controllo

- 14.1 Il *Fondatore* nomina un *Organo di controllo*, nella forma alternativa di *Revisore unico* o *Collegio dei revisori*, quest'ultimo composto di tre membri compreso il presidente, con il compito di vigilare sulla gestione economica e finanziaria della *Fondazione*, accertare la corretta tenuta della contabilità, verificare i bilanci e predisporre le opportune relazioni. Ogni riferimento all'*Organo di controllo*, è da intendersi al *Revisore unico* o al *Collegio dei revisori* nonché ai singoli membri del collegio stesso.
- 14.2 L'*Organo di controllo* può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo ed inoltre può chiedere notizie sull'andamento della *Fondazione*.
- 14.3 L'*Organo di controllo* deve essere obbligatoriamente iscritto presso il registro dei Revisori legali dei conti o, nel caso di organo collegiale, tale requisito deve essere posseduto da almeno uno dei suoi componenti.
- 14.4 L'*Organo di controllo* dura in carica cinque esercizi e può essere nominato per ulteriori mandati senza interruzione.
- 14.5 Non può essere nominato *Organo di controllo*, e se nominato decade, chi si trovi in una delle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.
- 14.6 L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento per inosservanza di doveri, previa delibera del *Consiglio di amministrazione* con l'unanimità dei consensi.
- 14.7 In caso di dimissioni, revoca o venir meno della carica, l'*Organo di controllo* sarà sostituito dal *Consiglio di amministrazione* che conferirà l'incarico per il periodo residuo rispetto alla durata originaria.
- 14.8 L'*Organo di controllo* si riunisce almeno una volta l'anno o su convocazione del suo presidente o quando uno dei membri ne faccia richiesta.

Capo VIII
I Partecipanti



Articolo 15 – I partecipanti, l'Assemblea dei partecipanti

- 15.1 Sono *Partecipanti* le persone fisiche o giuridiche e gli enti privi di personalità giuridica, sia pubbliche sia private, che, condividendo le finalità della *Fondazione*, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro o in natura, con le modalità e le misure non inferiori a quelle stabilite dal *Consiglio di amministrazione* con apposita deliberazione o regolamento, di seguito il *Regolamento dei Partecipanti*, nel quale sono indicati i diritti dei *Partecipanti* nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.
- 15.2 La qualifica di *Partecipante* dura per il periodo stabilito da apposita deliberazione o regolamento del *Consiglio di amministrazione* funzionale all'entità o rilevanza del contributo erogato.
- 15.3 I *Partecipanti* si riuniscono, ai fini di quanto previsto nel *Regolamento dei Partecipanti* nell'*Assemblea dei partecipanti*, sia nel caso di una collegialità di *Partecipanti*, sia nel caso di unico *Partecipante*.
- 15.4 Il *Regolamento dei Partecipanti* regola ogni aspetto concernente lo status, l'acquisizione e la perdita della qualifica di *Partecipante* nonché ogni ulteriore tematica ritenuta opportuna.

Capo IX

Norme Generali d'Amministrazione

Articolo 16 – Durata dell'esercizio e bilancio

- 16.1 L'esercizio economico e finanziario si chiude annualmente il 31 dicembre.
- 16.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il *Consiglio di Amministrazione* approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente nel rispetto della normativa vigente.
- 16.2 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della *Fondazione*, in favore di chiunque disposti, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura.
- 16.3 La *Fondazione* ha l'obbligo di impiegare e di reinvestire gli eventuali utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle *Attività istituzionale* e di quelle ad esse direttamente connesse per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Articolo 17 – Operazioni straordinarie ed Estinzione e/o scioglimento

17.1 Il *Consiglio di amministrazione* può deliberare all'unanimità dei propri membri operazioni straordinarie concernenti la *Fondazione* attuando, nel rispetto della normativa prevista operazioni di: trasformazione, fusione, scissione (ex art. 42 bis del codice civile) nonché ogni operazione patrimoniale funzionale od utile al raggiungimento delle proprie finalità.

17.2 Nel caso di estinzione o di scioglimento, per qualsiasi causa, della *Fondazione*, il patrimonio dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ENTI DEL TERZO SETTORE, secondo le disposizioni statutarie e dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 18 – Attività di volontariato

18.1 La *Fondazione* può avvalersi di volontari nello svolgimento delle *Attività istituzionali* nel rispetto della normativa vigente.

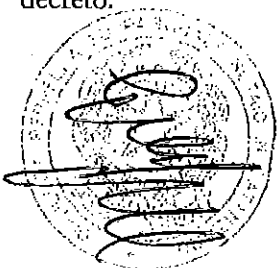
Capo X

Disposizione Finale

Articolo 19 – Disposizioni varie e rinvio normativo

19.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge in materia di fondazioni contenute nel Codice Civile e nelle vigenti disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

19.2 L'*Organo amministrativo* è tenuto sin da ora ad avviare, nei tempi e modi previsti dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le azioni necessarie per qualificare la *Fondazione* quale Ente del Terzo Settore, secondo le regole previste nel medesimo decreto.



Woolde
Christoforo Gale

Deley
H. L. van
Deley

Am. Marie Idem

Jos. E. E. E. E.
Christoforo

Christoforo

10-1

10-1